

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 930

Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Conversione in legge del DL n. 3/2023 - approvato dal Senato A.S. 462)

N. 39 – 7 marzo 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 930

Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Conversione in legge del DL n. 3/2023 - approvato dal Senato A.S. 462)

N. 39 – 7 marzo 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Servizio Responsabile

2 066760-2174 / 066760-9455 − ⊠ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ⊠ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1
ACCELERAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI4
ARTICOLO 1, COMMA 1- <i>BIS</i> 5 -
RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI ABRUZZESI INTERESSATI DAL SISMA 20095 -
ARTICOLO 2
POTERI SOSTITUTIVI E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 6
ARTICOLO 3
TITOLARI DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA E DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE E PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
ARTICOLO 3- <i>BIS</i> 10 -
RICOSTRUZIONE NELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 201610
ARTICOLO 3- <i>TER</i> 11 -
ANTICIPAZIONE IVA IMPRESE DANNEGGIATE SISMA 2016 11
ARTICOLO 3-QUATER 12 -
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 201612
ARTICOLO 3-QUINQUIES 13 -
POTENZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 2016 13
ARTICOLO 3-SEXIES 15 -
RUDERI E COLLABENTI15
ARTICOLO 3-SEPTIES 16 -
Modifiche e integrazioni al D.L. n. 189/201616
ARTICOLO 3- <i>NOVIES</i> 17 -
MISURE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA17 -

ARTICOLO 3-DECIES	18 -
STABILIZZAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELL'ISOLA D'ISCHIA	18 -
ARTICOLO 3-TERDECIES	19 -
PROROGA DEL RICORSO AI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER INTERVENTI IN MATERIA DI DISSE	
ARTICOLO 3, COMMA 2-BIS	
ASSUNZIONI PRESSO ENTI TERRITORIALI COLPITI DAI SISMI DEL 2002, DEL 2009, DEL 2012 E DEL 2016	21 -
ARTICOLO 4	23 -
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E DEL FONDO PER I CONTENZIOSI CONNESSI A SENTENZE ESECUTIVE RELATIVE A CALAMITÀ O CEDIMENTI	
ARTICOLO 5	25 -
MISURE RELATIVE AGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE NEL MESE D	
ARTICOLO 5-QUATER	26 -
POLIZZE ASSICURATIVE A FAVORE DEL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	26 -
ARTICOLO 5-QUINQUIES	27 -
Ammissione a procedure di stabilizzazione di personale a tempo determinato nella Regione Molisi	E27-
ARTICOLO 5-SEXIES	28 -
RIFINANZIAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 448, DELLA LEGGE N. 234, PER GLI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE VERIFICATISI NELL'ANNO 2021	

Informazioni sul provvedimento

A.C. 930

Titolo: Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio

2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di

protezione civile

Iniziativa: governativa

Iter al Senato sì

Relazione tecnica (RT): presente

Relatore per la Lampis

Commissione di merito:

Gruppo: FdI

Commissione competente: VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato¹, dispone la conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni

Gli emendamenti approvati dal Senato in prima lettura non sono corredati di relazione tecnica. Nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato il Governo ha depositato una Nota tecnica in risposta alle richieste di chiarimento del relatore e ha fornito taluni ulteriori chiarimenti: di tali elementi si dà conto, ove necessario, nelle seguenti schede.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla nota tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

¹ A.S. 462.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

Le norme – modificate durante l'esame al Senato - prevedono che le disposizioni del titolo IV della parte II del DL 77/2021, recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applichino anche alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dal sisma del 2009 in Abruzzo, nonché in quelli interessati dal sisma del 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Si rammenta che alle citate disposizioni del DL 77/2021 – della cui applicabilità si prevede l'estensione – non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica stante il loro carattere procedurale e ordinamentale. Le modifiche introdotte dal Senato hanno esteso l'applicazione delle misure di accelerazione e semplificazione in oggetto, originariamente rivolte ai comuni abruzzesi interessati dal sisma 2009, anche ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dal sisma del 2016.

La <u>relazione tecnica</u> afferma che le disposizioni in esame riguardano misure di accelerazione e semplificazione procedurale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame in prima lettura **il Governo**, con Nota tecnica depositata presso la Commissione Bilancio del Senato, ha chiarito che la disposizione non determina ripercussioni sui saldi di finanza pubblica che non siano già scontati ai fini dei tendenziali.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto che la disposizione amplia il campo di applicazione di disposizioni, di carattere ordinamentale e procedurale, alle quali non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, volti ad escludere effetti sui saldi di finanza pubblica per effetto di eventuali accelerazioni delle dinamiche di spesa.

ARTICOLO 1, comma 1-bis

Ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma 2009

<u>Le norme</u> – introdotte dal Senato – modificano l'articolo 11, comma 7-*bis*, del DL 78/2015, che estende anche agli edifici siti nei centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere l'erogazione del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, di cui all'articolo 67-*quater*, comma 5, del DL 83/2012, limitatamente a quegli immobili che non risultino già oggetto di assegnazione di altri contributi.

Il suddetto articolo 67-quater prevede che, in considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, sia riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

In particolare, le modifiche specificano che gli immobili interessati siano quelli la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, purché documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la novella estende l'erogazione del contributo per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-quater, comma 5, del DL 83/2012, anche agli immobili siti nei centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere la cui condizione di inagibilità risulta pregressa al sisma del 2009. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che i contributi in esame sono comunque concessi nei limiti delle risorse disponibili destinate alla ricostruzione privata.

Al riguardo, si ricorda che la RT riferita all'articolo 11, comma 7-*bis*, del DL 78/2015, afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi dal momento che si tratta di contributi da concedere in ogni caso nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e finalizzate alla ricostruzione.

ARTICOLO 2

Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

La norma regola i poteri sostitutivi statali esercitabili in relazione agli interventi per le aree del terremoto del 2016 nell'ambito del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)².

In particolare, si prevede che, in caso di nomina di un commissario ad acta, la scelta ricada sul Commissario straordinario del Governo per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al compenso del Commissario straordinario - definito nei limiti d'importo previsti dalla normativa vigente³, pari a 50.000 euro per la parte fissa e 50.000 euro per la parte variabile - si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario⁴, come peraltro già previsto dalla normativa vigente⁵.

La <u>relazione tecnica</u> afferma che la disposizione, in quanto riguardante misure di accelerazione e semplificazione procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame in 5^a Commissione al Senato, il **Governo**⁶, in risposta ai chiarimenti richiesti, ha fatto presente che le risorse disponibili nella contabilità speciale n. 6035, pari a 1.954.282.691,41 euro risultano capienti rispetto al limite massimo per il compenso per il commissario sopra ricordato. Il Governo ha inoltre sottolineato che, in ogni caso, il D.P.R. di nomina del Commissario Sen. Guido Castelli, non prevede la corresponsione di alcun emolumento, confermando pertanto l'assenza di oneri asserita dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

² Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 per le aree del terremoto del 2009 e 2016, con stanziamenti pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026.

³ Nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

⁴ Di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

⁵ Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

⁶ Nella nota istruttoria del Ministero dell'economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 32 del 25 gennaio 2023.

ARTICOLO 3

Titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato

La norma, modificata dal Senato, reca una disposizione interpretativa del secondo periodo del comma 10 dell'art. 57 del DL n. 104/2020 che, nel testo vigente, prevede che i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione per la città dell'Aquila (USRA) e per i Comuni del cratere (USRC) siano prorogati fino al 31 dicembre 2025, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

Per effetto della norma in esame, tale disposizione si interpreta nel senso che tra il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione debbano ritenersi compresi anche i titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere.

La durata dei suddetti incarichi non può eccedere, in ogni caso, il termine di cinque anni, comprensivo delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa. Tale ultima previsione è stata introdotta al Senato sostituendo la disposizione originaria che manteneva ferma la durata massima dei suddetti incarichi, prevista dall'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 (3 anni per i dirigenti generali e 5 anni per quelli non generali), comprensiva delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa (comma 1).

Si evidenzia che i suddetti Uffici sono stati istituiti dall'art. 67-ter, comma 2, del DL n. 83/2012 indicando nel limite massimo di 25 unità la dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnate a ciascuno degli stessi. La durata di tali contratti a termine, fissata dall'art. 57, comma 10, secondo periodo del DL n. 104/2020 al 31 dicembre 2021, è stata successivamente prorogata dall'art. 1, comma 464, della legge n. 234/2021 fino al 31 dicembre 2022 nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per il 2022 e da ultimo dall'art. 1, comma 772, della legge n. 197/2022 al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Si rileva che la relazione tecnica relativa alla <u>legge n. 234/2021</u>, con riferimento al <u>comma 464</u> evidenziava che nella relativa proroga erano ricompresi anche i contratti a tempo determinato del direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila e del direttore dell'Ufficio per la ricostruzione dei Comuni del cratere. Veniva, inoltre, precisato che la disposizione, comportava maggiori oneri per il 2022 pari a 2,32 milioni di euro, e che tale importo era determinato in analogia con le disposizioni previste dall'art 57, comma 10, del DL n. 104/2020, in relazione alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, <u>nel limite massimo di 25 unità</u>, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione nonché dei conseguenti contratti a tempo determinato stipulati con tale personale. Da ultimo, la relazione tecnica relativa alla <u>legge n. 197/2022</u>, in

merito alla proroga disposta dal <u>comma 772</u>, conferma che questa comporta un onere pari a 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i contratti a tempo determinato degli Uffici Speciali per la ricostruzione, senza peraltro fornire elementi di riscontro circa la quantificazione di tale importo e le componenti d'onere che lo determinano.

Viene, altresì, prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine, recato dal' dall'art. 57, comma 2-bis, del DL n. 104/2020, entro il quale è consentita - anche mediante rinnovo – la proroga dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere⁷ riferiti a una serie di eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. Resta fermo quanto previsto nel testo previgente della summenzionata disposizione, ovvero che la proroga o il rinnovo in oggetto si intende in deroga, limitatamente alle annualità 2021, 2022 e 2023 (il testo originario del decreto-legge limitativa la suddetta deroga al solo 2023) ai limiti previsti dal D.lgs. n. 165/2001, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego nonché in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 (apposizione del termine e durata massima) e 21 (proroghe e rinnovi) del D.lgs. n. 81/2015. Tale deroga, rispetto al testo previgente, è estesa dalla norma in esame anche all'art. 23 (numero complessivo di contratti a tempo determinato) del D.lgs. n. 81/2015 (comma 2).

Si evidenzia che il suddetto termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2-bis, del DL n. 104/2020, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, comma 467, della legge n. 234/2021. Alla norma originaria e alla successiva disposizione che ne ha prorogato l'applicazione fino al 31 dicembre 2022 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo iniziale del decreto-legge, per le parti ancora riferibili al testo, ribadisce il contenuto del comma 1 e riferisce che dalla disposizione, stante la sua natura "interpretativa", non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo al comma 2 la relazione tecnica si limita ad illustrare il contenuto della disposizione.

Nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato, il **Governo**⁸, in risposta ai chiarimenti richiesti ha confermato che i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, nel limite massimo di 25 unità, di cui all'art. 57, comma 10, secondo periodo, del DL n. 104/2020, sono stati prorogati da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 772, della legge n. 197/2022, facendo seguito alla proroga già disposta dall'art. 1, comma 464, della legge n. 234/2021. Sul punto, è stato precisato che la relazione tecnica relativa al comma 772 della citata legge quantifica l'onere

⁷ Compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Commissario straordinario (per la ricostruzione nei territori in oggetto) mediante convenzioni con società a controllo pubblico.

⁸ Nella nota istruttoria del Ministero dell'economia messa a disposizione della 5^a Commissione. Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 32 del 25 gennaio 2023.

recato dalla disposizione in euro 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, reiterando quindi quello già indicato nella relazione tecnica di cui al comma 464 della legge n. 234/2021, nella quale viene specificato espressamente che nella proroga sono ricompresi anche i contratti a tempo determinato del direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila e del direttore dell'Ufficio per la ricostruzione dei Comuni del Cratere. Si evidenzia che l'interpretazione fornita dalla norma in esame non modifica il trattamento economico onnicomprensivo del personale in questione e che l'onere indicato nella relazione tecnica si configura come un limite massimo di spesa.

Gli emendamenti approvati dal Senato, che hanno introdotto le modifiche apportate alla norma in esame all'ultimo periodo del comma 1 e al comma 2 (Cfr. *supra*), non sono corredati di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il comma 1 interviene in via d'interpretazione autentica su una disposizione (il secondo periodo del comma 10 dell'art. 57 del DL n. 104/2020) che disciplina la proroga fino a tutto il 2025 dei contratti a tempo determinato riferiti agli Uffici speciali per la ricostruzione per la città dell'Aquila (USRA) e per i Comuni del cratere (USRC), al fine di considerare compresi in tali contratti anche quelli relativi ai titolari dei medesimi uffici. Al riguardo, pur considerato che la suddetta proroga, in base a quanto previsto dalla disciplina vigente, opera, ai sensi dell'art. 1, comma 772, della legge n. 197/2022, nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, stante la portata retroattiva della disposizione, andrebbe confermata la congruità dello stanziamento ai fini dell'intera copertura dei fabbisogni di spesa concernenti la proroga anche di siffatti incarichi.

Si prende atto, peraltro, di quanto riferito dal Governo presso il Senato, laddove è stato evidenziato che in base a quanto riportato nella relazione tecnica relativa al comma 464 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) - che aveva prorogato la predetta disposizione fino al 31 dicembre 2022, nell'ambito del summenzionato limite di spesa - in tale proroga andavano considerati "ricompresi anche i contratti a tempo determinato del direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dell'Aquila e del direttore dell'Ufficio per la Ricostruzione dei Comuni del cratere". Peraltro, si osserva che né nella documentazione tecnica acquista nel corso dell'esame parlamentare del DDL di bilancio 2022 né in quella relativa al DDL della legge bilancio 2023 (legge n. 197/2022) sono stati forniti dati ed elementi di valutazione a riscontro della quantificazione del suddetto limite massimo di spesa e delle componenti d'onere che lo determinano.

In merito alla proroga (fino al 31 dicembre 2023) del termine recato dall'art. 57, comma 2-*bis*, del DL n. 104/2020, prevista dal comma 2, si evidenzia che a tale disposizione e alla norma

che ne ha da ultimo differito l'applicazione fino al 31 dicembre 2022 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, si osserva che nel corso dell'esame al Senato la disposizione è stata modificata al fine di consentire, nell'ambito della medesima proroga, la deroga, tra l'altro, di specifiche disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 relative alla disciplina della durata e dei rinnovi dei contratti a tempo, non solo con riguardo al 2023, ma anche con riferimento al 2021 e al 2022. Sul punto, appare opportuno acquisire dal Governo elementi volti ad escludere che l'estensione temporale (triennio 2021-2023) della durata della suddetta deroga possa determinare l'insorgere - in capo alle amministrazioni utilizzatrici del relativo personale con contratto a termine - di eventuali obblighi di stabilizzazione del medesimo personale.

Nulla da osservare, infine, in merito alla modifica approvata dal Senato al comma 1 posto che la durata degli incarichi dirigenziali in riferimento possa essere prorogata, come previsto dalla disciplina vigente, fino a non oltre il 31 dicembre 2025.

Si rammenta che la suddetta modifica ha previsto che la durata dei suddetti incarichi non possa eccedere, in ogni caso, il termine di cinque anni, laddove il testo originario del decreto-legge manteneva ferma la durata massima degli incarichi prevista dall'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 (3 anni per i dirigenti generali e 5 anni per quelli non generali).

ARTICOLO 3-bis

Ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016

<u>Le norme</u>, introdotte dal Senato, modificano l'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189/2016. Il citato decreto dispone interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 (Comuni dell'Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell'Umbria) mentre l'articolo 4 tratta del Fondo per la ricostruzione nelle aree terremotate. Più in particolare il comma 3 del citato articolo 4, nel testo vigente, stabilisce, fra l'altro, che al Commissario straordinario sia intestata apposita contabilità speciale a cui sono assegnate:

- 1. le risorse per la ricostruzione destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o di altri interventi analoghi;
- 2. le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;
- 3. le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 189/2016,

ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002.

Le disposizioni ora introdotte stabiliscono che le risorse indicate nel punto 3 del precedente elenco possono essere destinate non solo alla ricostruzione ma anche alla "ripresa economica", precisando altresì che le attività connesse con la "ripresa economica" stessa "possono essere finanziate esclusivamente con risorse diverse da quelle destinate alla ricostruzione, allo scopo finalizzate".

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che la norma prevede solo una possibile ulteriore finalizzazione di risorse già stanziate e destinate ad essere impiegate entro il limite delle disponibilità, escludendo esplicitamente l'impiego di risorse già destinate alla ricostruzione.

ARTICOLO 3-ter

Anticipazione IVA imprese danneggiate sisma 2016

<u>Le norme</u>, introdotte nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, integrano l'articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, aggiungendo i commi 7-*ter* e 7-*quater*.

Il citato decreto dispone interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 (Comuni dell'Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell'Umbria) mentre l'articolo 4 tratta del Fondo per la ricostruzione nelle aree terremotate. Il comma 3 del medesimo articolo 4, nel testo vigente, stabilisce, fra l'altro, che al Commissario straordinario sia intestata apposita contabilità speciale a cui sono assegnate:

- 1. le risorse per la ricostruzione destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o di altri interventi analoghi;
- 2. le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;
- 3. le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 189/2016, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002.

In particolare, al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del citato DL, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, le norme introdotte autorizzano il Commissario straordinario ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4.

Con ordinanza, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di <u>relazione tecnica</u>.

Nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 28 febbraio 2023), in relazione alla proposta emendativa approvata⁹ la rappresentante del **Governo** ha confermato la disponibilità delle risorse in questione nella contabilità speciale, il cui utilizzo, come ha formalmente comunicato il Commissario, non reca pregiudizio per gli impieghi in corso o programmati.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la misura agevolativa opera nel quadro delle sole risorse disponibili e già destinate a spesa, ossia quelle della contabilità speciale per la gestione commissariale straordinaria, e che in prima lettura il Governo ha confermato la disponibilità delle risorse senza pregiudizio di altre iniziative.

ARTICOLO 3-quater

Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016

La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, prevede che gli immobili danneggiati dal sisma del 2016 con danni lievi possano beneficiare di un contributo pari al 100 per cento, già previsto a legislazione vigente per altre tipologie di costi, anche per il costo degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche, costi che potranno essere riconosciuti nell'ambito dei contributi concessi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Viene altresì estesa la platea dei beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata, in relazione a determinate categorie di immobili, ai familiari muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato. Infine, viene disposto che le varianti, resesi necessarie nel corso dell'esecuzione di lavori per danni lievi, siano ammesse nei limiti del contributo concedibile.

⁹ Em. 3.0.54 (testo 2).

Si ricorda che all'articolo 6 del DL 189/2016 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto lo stesso riveste carattere procedurale: la norma, infatti, prevede criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. Si evidenzia altresì che ad un precedente intervento normativo di analogo tenore, volto a modificare i criteri per la determinazione dei finanziamenti agevolati, art. 03, comma 1, lett. b), D.L. n. 55/2018, non sono stati ascritti effetti finanziari. In proposito la relazione tecnica precisava che gli oneri rientravano nell'ambito delle risorse già stanziate per la ricostruzione privata.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare considerato che le disposizioni, pur modificando i criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati, operano comunque nel quadro delle risorse stanziate per la ricostruzione privata e nel presupposto, sul quale sarebbe opportuna una conferma, che le estensioni dei costi ammissibili a contributo e della platea dei beneficiari non incidano in modo apprezzabile sugli andamenti già scontati nei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 3-quinquies

Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016

Le norme, introdotte dal Senato, apportano modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016". In particolare, modificando l'articolo 6 del predetto decreto-legge si prevede che, ai fini del calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, i computi metrici estimativi possano essere redatti non solo sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento (come previsto dalla normativa vigente) ma, in via alternativa, anche sulla base dei vigenti prezzari regionali di riferimento (comma 1).

È inoltre introdotto l'articolo 20-bis.1 al citato decreto-legge, in base al quale si stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti a beneficio delle imprese situate nelle aree coinvolte, possano utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20, ovvero, per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi.

Si ricorda che l'articolo 20 del decreto-legge n. 189/2016 prevede che una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate è trasferita sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari, aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati. Le predette risorse sono riservate alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei colpiti dal sisma.

Il successivo articolo 20-bis prevede che siano concessi contributi, nel limite complessivo di 33 milioni di euro per l'anno 2017, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019, alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché agrituristiche insediate almeno 6 mesi prima degli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati n. 1 e 2 del decreto. I contributi sono concessi a condizione che le imprese stesse abbiano registrato, nei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

Per le medesime finalità, le norme dispongono che i fondi, non utilizzati, previsti dall'art. 24 del medesimo decreto (a favore delle micro, piccole e medie imprese delle zone colpite dagli eventi sismici per il ripristino ed il riavvio di attività economiche) sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20 (comma 2).

Si ricorda che <u>l'articolo 24 del decreto-legge n. 189/2016</u> prevede la concessione in favore delle micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile¹⁰.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di <u>relazione tecnica</u>.

Nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 28 febbraio 2023), in relazione alla proposta emendativa in esame la rappresentante del **Governo** ha precisato che si tratta di utilizzo di economie presenti nelle contabilità speciali già scontato nei saldi di finanza pubblica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si evidenzia in primo luogo che le norme in esame (comma 2) prevedono la possibilità per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di utilizzare le economie derivanti dalla mancata attribuzione dei contributi agli investimenti in favore delle

 $^{^{\}rm 10}$ Di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

imprese (del settore turistico, dei servizi e dell'artigianato di cui all'articolo 20-bis e micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 189/2016) operanti nelle aree colpite dal sisma. Le predette economie possono essere destinate dalle Regioni per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20 del decreto-legge (contributo in conto capitale alle imprese che realizzano investimenti nelle aree colpite dal sisma), ovvero, per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi.

Premesso che tali risorse sono state trasferite sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle predette Regioni e che quindi risultano già scontate sui saldi di competenza economica, andrebbero forniti chiarimenti circa i possibili effetti sul saldo di fabbisogno, che registra le movimentazioni di cassa.

Per quanto riguarda la modifica del criterio di calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati (comma 1) non si formulano osservazioni dal momento che l'articolo 10 del decreto-legge 189/2016 prevede che i contributi in esame siano concessi nei limiti delle risorse disponibili destinate alla ricostruzione privata.

ARTICOLO 3-sexies Ruderi e collabenti

Le norme, introdotte dal Senato, modificano l'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189/2016 che prevede l'inammissibilità a contributo per gli edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data dei tre eventi sismici del 2016-2017 (24 agosto 2016, 26 ottobre 2016, 18 gennaio 2017), non erano utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili.

<u>Si ricorda che l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016</u> prevede, a favore dei proprietari dei suddetti immobili, un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area, la cui entità è stabilita con ordinanza del Commissario straordinario nei limiti delle risorse disponibili.

La norma in esame elimina il riferimento alle singole date degli eventi sismici interessati, ma prevede che l'utilizzabilità degli immobili in questione deve essere certificata alla data del 27 agosto 2016 per tutti gli eventi sismici del 2016-2017.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che l'articolo 10 del decreto-legge 189/2016 prevede comunque che i contributi in esame siano concessi nei limiti delle risorse disponibili destinate alla ricostruzione privata.

ARTICOLO 3-septies

Modifiche e integrazioni al D.L. n. 189/2016

Normativa vigente. L'articolo 11 del D.L. n. 189/2016¹¹ disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali colpiti dagli eventi sismici del 2016, da svolgersi attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi. In tale ambito, i comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. A tal fine, è stabilita la costituzione di un consorzio obbligatorio dei proprietari per la realizzazione dei interventi di ricostruzione o ripristino, con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, e il potere sostitutivo del Comune nei confronti dei proprietari non aderenti al consorzio e l'utilizzo dei contributi che sarebbero spettati ai predetti proprietari (sulla base dell'articolo 5 del D.L. n. 189). È prevista la rivalsa da parte del consorzio e dei Comuni, nei confronti dei proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile. Alla norma, di natura procedurale, non sono stati ascritti effetti finanziari.

<u>La norma</u>, introdotta dal Senato, prevede che nei casi di intervento del comune attraverso il potere sostitutivo nel consorzio obbligatorio dei proprietari il contributo concedibile sia limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture comuni e di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione della natura procedurale della norma modificata che si sostanzia nel limitare l'ambito del contributo previsto all'articolo 5 del D.L. n. 189/2016 spettante ai proprietari riuniti nel consorzio per la ricostruzione privata.

¹¹ Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

ARTICOLO 3-novies

Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti dal sisma

Normativa vigente. L'art. 5, comma 9, del DL n. 198/2022, ha modificato specifiche disposizioni dell'articolo 18-*bis*, del DL n. 189/2016, al fine di prorogare all'anno scolastico 2023/2024 la facoltà¹² per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal D.P.R. n. 81/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia. A tal fine la norma ha autorizzato la spesa di euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per il 2024 (comma 9, lett. *c)*). Ai suddetti oneri pari a euro 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili¹³ (comma 9, lett. *d)*).

La norma, introdotta dal Senato, novellando specifiche disposizioni dell'art. 18-bis del DL n. 189/2016, proroga fino all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà - già da ultimo prorogata dall'art. 5, comma 9, del DL n. 198/2022 sino all'anno scolastico 2023/2024 - per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR n. 81/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia [comma 1, lett. a) e b]]. Per le summenzionate finalità, viene, altresì, integrato il comma 2 dell'art. 18-bis, portando la relativa autorizzazione di spesa prevista a normativa vigente per il 2024 da euro 2.437.774 ad euro 4.062.957 (+euro 1.625.183) ed autorizzando la spesa di euro 4.062.957 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e di euro 2.437.774 per il 2029 (comma 1, lett. c)). Ai relativi oneri, pari a 1.625.183 euro per il 2024, a euro 4.062.957 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e ad euro 2.437.774 per il 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili¹⁴ (comma 2).

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la stima degli importi della spesa autorizzata dalla norma al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità della stessa.

¹² Già accordata ininterrottamente sin dall'anno scolastico 2016/2017

¹³ Di cui all'art. 1, comma 200, della L. 190/2014.

¹⁴ Di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 3novies provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, concernenti la deroga
al numero minimo e massimo di alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici, pari a
1.625.183 euro per l'anno 2024, a 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e
a 2.437.774 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte
ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014¹⁵.

Al riguardo, si segnala che il citato Fondo reca uno stanziamento iniziale di bilancio, in relazione agli anni interessati, pari a circa 140,7 milioni di euro per l'anno 2024 e a circa 98,5 milioni di euro per l'anno 2025¹⁶.

Nell'osservare, sotto il profilo formale, che la norma fa riferimento ai "maggiori oneri" anziché agli oneri derivanti dal comma 1, si fa presente che, nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva da parte della Commissione Bilancio del Senato¹⁷, il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse poste a copertura dell'onere predetto. Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma in ordine al fatto che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste dagli articoli 4, comma 2-ter e 5-quater, comma 2.

ARTICOLO 3-decies

Stabilizzazione di personale a tempo determinato nell'Isola d'Ischia

Normativa vigente. L'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possano, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo

¹⁵ Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

¹⁶ Tale stanziamento risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2022.

¹⁷ Si veda la seduta n. 41 del 28 febbraio 2023 della Commissione Bilancio del Senato.

indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti gli specifici requisiti indicati alle lett. da *a)* a *c)* del medesimo articolo.

La norma, introdotta dal Senato, prevede che i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dal sisma del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni¹⁸ possano assumere a tempo indeterminato, nei limiti delle capacità assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione vigente e con le procedure, i termini e le modalità di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, il personale in servizio a tempo determinato presso i medesimi comuni specificamente individuato dalla norma (comma 1).

La norma precisa che per le suddette assunzioni i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del medesimo decreto legislativo.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale, in assenza di relazione tecnica, appare opportuno acquisire conferma dal Governo, che la stabilizzazione del personale a tempo determinato indicato dalla disposizione presso i comuni dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 2017, avvenga, come espressamente previsto dalla norma, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente presso ciascuno dei medesimi comuni.

ARTICOLO 3-terdecies

Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato per interventi in materia di dissesto idrogeologico

Normativa vigente. I commi da 701 a 704 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, ai fini dell'accelerazione e dell'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico (ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR), consentono specifici organismi individuati dalla norma (Regioni e province autonome, Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio e soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile) assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 ottobre 2023. Viene, altresì, previsto che i soggetti abilitati alla stipula dei suddetti contratti inviino i propri

¹⁸ Di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001.

fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile per il successivo riparto, con DPCM, delle risorse finanziarie a tal fine stanziate sul Fondo di cui al comma 704. Il riparto è stato effettuato con DPCM 2 luglio 2021.

La norma, finanziata originariamente fino al 31 dicembre 2021 a valere sulle dotazioni dell'apposito Fondo istituito dal comma 704 con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2021, è stata da ultimo prorogata dall'art. 7, comma 3, del DL n. 120/2021 fino al 31 dicembre 2023. La medesima disposizione determina i relativi oneri pari ad euro 14.716.692 euro per il 2022 e a euro 12.263.910 euro per il 2023, provvedendo, per la relativa copertura, mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al summenzionato comma 704, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per il 2022 e a euro 6.315.914 per il 2023, la medesima disposizione prevede che si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La norma, introdotta dal Senato, novella l'art. 1, comma 701, della legge n. 178/2020 prevedendo che la durata massima dei contratti a tempo determinato ivi previsti, effettuabili - da parte delle Regioni, del Dipartimento della protezione civile e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile - per la realizzazione di interventi in materia di dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili nell'ambito del PNRR, fissata nel testo vigente della disposizione al 31 ottobre 2023, sia portata al 31 dicembre 2024 (comma 1).

All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede <u>nel limite massimo delle risorse</u> disponibili stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 704, della legge n.178/2020, nel rispetto del relativo riparto effettuato con PCM 2 luglio2021 e ferma restandola durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato (comma 2).

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma non reca indicazioni in merito all'entità degli oneri derivanti dalla proroga dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024, della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato per interventi in materia di dissesto idrogeologico. La disposizione prevede, altresì, che a tal fine si provveda nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge n. 178/2020 che ha istituito, a tale scopo, un apposito Fondo (con una dotazione originariamente indicata

in 35 milioni di euro per il 2021) per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

Al riguardo, andrebbe acquisita la stima dei costi connessi all'impiego del personale interessato dalla disposizione per l'ulteriore periodo previsto dalla norma, alla luce delle unità attualmente in servizio e dei fabbisogni aggiornati dei soggetti utilizzatori. Considerato, inoltre, che la proroga da ultimo intervenuta fino al 31 ottobre 2023 ha provveduto alla relativa compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, per importi pari a euro 7.579.097 per il 2022 e a euro 6.315.914 per il 2023, andrebbero, altresì, forniti ragguagli circa l'entità e l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dell'ulteriore proroga disposta dalla norma in esame fino al 31 dicembre 2024.

ARTICOLO 3, comma 2-bis

Assunzioni presso enti territoriali colpiti dai sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016

Normativa vigente. L'art. 57, comma 3, del DL n. 104/2020 stabilisce che gli enti territoriali ricompresi nei crateri dei sismi del 2022, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del DL n. 189/2016, possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'art. 20, del D.lgs. n. 75/2017, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri (comma 3).

A tal fine, è stato istituito presso il Ministero dell'economia, un Fondo, con dotazione annua pari a 5 milioni di euro per il 2020, a 31 milioni di euro per il 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 (comma 3-*bis*).

La norma, introdotta dal Senato, sostituisce il comma 3 dell'art. 57 del DL n. 104/2020 con un nuovo testo. La disposizione introdotta prevede che le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del DL n. 189/2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni¹⁹ possano assumere a tempo indeterminato il personale

¹⁹ Di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001.

non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della norma in esame, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni.

Rispetto al testo vigente, la disposizione sopprime il rinvio all'applicazione dell'art. 20, del D.lgs. n. 75/2017 e delimita la platea del personale a tempo determinato ammesso alle procedure di stabilizzazione, precisando che trattasi di personale non dirigenziale non di ruolo (personale con contratto a tempo determinato nel testo vigente) e che lo stesso deve aver maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni (comma 2-bis, comma 3, primo periodo).

Si rammenta che l'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017, prevede che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possano, fino al 31 dicembre 2023²⁰, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti gli specifici requisiti indicati alle lett. da *a)* a *c)* della medesima disposizione.

Viene, inoltre, disposto che l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione della suddetta disposizione, anche in deroga alla dotazione organica di cui al DPCM 23 gennaio 2013, nei limiti del contingente massimo di unità di personale (15 unità) di cui all' art. 3, comma 1, ultimo periodo, del DL n. 189/2016 (comma 2-bis, cpv. comma 3, ultimo periodo).

Il <u>DPCM 23 gennaio 2013</u> ha rideterminato le dotazioni organiche del personale di ventiquattro Enti parco, in attuazione dell'art. 2, del DL n. 95/2012, fissando per il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga una dotazione complessiva di 34 unità e per quello dei Monti Sibillini una dotazione complessiva di 20 unità.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni con riguardo al comma 2-*bis*, cpv. comma 3, primo periodo, considerato che le novelle apportate alla norma (art. 57, comma 3, del DL n. 104/2020) - che disciplina le stabilizzazioni di personale con contratto a tempo presso enti territoriali colpiti dai sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 - non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari; ciò in particolare, in quanto le medesime stabilizzazioni, in base al testo vigente della summenzionata disposizione, restano subordinate alla programmazione triennale dei fabbisogni ed operano, pertanto, nei limiti delle

²⁰ In virtù della proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 disposta dall'art. 1, comma 3-bis, del DL n. 228/2021.

facoltà assunzionali vigenti. Sul punto, appare, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito al comma 2-*bis*, cpv. comma 3, ultimo periodo, posto che le procedure di stabilizzazione riferite agli enti Parco dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga sono disposte in deroga alla dotazione organica di un provvedimento (DPCM 23 gennaio 2013) attuativo del DL n. 95/2012 (c.d. DL *Spending review*) appare opportuno acquisire un chiarimento del Governo volto ad escludere che al provvedimento derogato siano associati effetti di risparmio scontati ai fini dei tendenziali di spesa.

ARTICOLO 4

Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

<u>La norma</u> rifinanzia per 10 milioni per il 2023 il Fondo regionale di protezione civile²¹ iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1).

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi di cui all'art. 24-quater del DL n. 119/2018 (comma 2).

Nel corso dell'esame al Senato sono stati, inoltre, introdotti i nuovi commi 2-bis e 2-ter che rispettivamente prevedono il rifinanziamento del Fondo²² contenziosi connessi a sentenze esecutive concernenti calamità o cedimenti per 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025 (comma 2-bis) e la copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili²³ (comma 2-ter).

La <u>relazione tecnica</u>, <u>relativa al testo originario del decreto-legge</u>, afferma che la disposizione produce i suoi effetti limitatamente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri in analogia con quanto già previsto dall'art. 5, comma 2 del DL n. 186/2022 per il 2022.

Nel corso dell'esame in 5^a Commissione al Senato, il **Governo**²⁴, ha chiarito che, analogamente a quanto precisato in relazione all'art. 5 del DL n. 186/2022 per l'annualità precedente, le risorse per il 2023 originariamente attribuite all'art. 24-*quater* del DL n. 119/2018, risultano ad oggi disponibili in quanto le

²¹ Di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 1/2018.

²² Di cui all'art. 4, comma 1, del DL 113/2016.

²³ Di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

²⁴ Nella nota istruttoria del Ministero dell'economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 32 del 25 gennaio 2023.

stesse erano state erroneamente attribuite al predetto Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, che ha esaurito già in esercizi precedenti le sue finalità. La norma in commento interviene a correggere tale imputazione in bilancio, senza comportare pregiudizio alla realizzazione di eventuali ulteriori interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. È stato, inoltre, precisato che essendo noto l'errore di imputazione nessun uso è stato programmato per tali risorse, che per contro, a seguito dell'intervento normativo in rassegna, potranno coerentemente essere ripartite, in attuazione del DPCM del 13 luglio 2022, tra le regioni per la corretta finalità del Fondo regionale di protezione civile.

L'emendamento che ha introdotto i commi 2-bis e 2-ter (Cfr. supra), non è corredato di relazione tecnica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, nulla da osservare con riguardo all'onere recato dal <u>comma 1</u>, che appare limitato all'entità del relativo stanziamento. Con riguardo alle risorse impiegate a copertura (comma 2) del predetto onere, si prende atto di quanto chiarito nel corso dell'esame al Senato in merito alla loro effettiva disponibilità e che il loro utilizzo non pregiudica il perseguimento di finalità cui tali risorse erano originariamente destinate.

Nulla da osservare, inoltre, con riguardo al <u>comma 2-bis</u>, considerato che i relativi oneri appaiono limitati all'entità del disposto rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 4, comma 1, del DL 113/2016.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2-*ter* dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* del medesimo articolo, concernenti il rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, pari a 420.000 euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nel rilevare che, in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo in esame reca per l'anno 2023 risorse residue pari a circa 39,8 milioni di euro, si rammenta che, nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva da parte della Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse

poste a copertura dei predetti oneri. In tale quadro, andrebbe acquisita una conferma in ordine al fatto che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste dagli articoli 3-*novies*, comma 2 e 5-*quater*, comma 2.

ARTICOLO 5

Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022

<u>Le norme sopprimono</u> due disposizioni ai cui sensi gli interventi previsti in conseguenza degli effetti determinati dagli eventi alluvionali accaduti nella Regione Marche nel 2022 sono approvati con D.P.C.M., su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato.

Si rammenta che <u>alle disposizioni soppresse</u> (ultimo periodo del comma 730 della legge di bilancio 2023 e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 12-*bis* del DL n. 176 del 2022), di carattere procedurale, <u>non sono stati associati effetti finanziari</u>.

Le modificazioni introdotte dal Senato hanno carattere di mero coordinamento normativo, in quanto sopprimono una disposizione che recava il medesimo contenuto normativo della disposizione già soppressa nel testo iniziale.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> non considera le norme.

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che il comma 1 prevede la soppressione del regime speciale, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 730, della legge di bilancio 2023, sopra descritto, al fine di consentire e velocizzare il proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili. La disposizione, influendo su meri profili procedimentali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'emendamento che ha introdotto il comma 1-bis non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme hanno carattere meramente procedimentale e sopprimono due disposizioni alle quali non sono associati effetti sui saldi di finanza pubblica. Si osserva, tuttavia, che, secondo la stessa relazione tecnica, le disposizioni sono volte ad accelerare l'impiego delle risorse stanziate per

gli interventi post-alluvione delle Marche: secondo i rispettivi prospetti riepilogativi, dette risorse, qualificate come spesa in conto capitale, sono state registrate su fabbisogno e indebitamento netto in base alla prevedibile velocità di spesa²⁵. Ciò posto, andrebbe confermato che le semplificazioni procedurali ora introdotte non comportino effetti apprezzabili sulle dinamiche di spesa già scontate ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

ARTICOLO 5-quater

Polizze assicurative a favore del personale della protezione civile

Le norme, introdotte dal Senato, autorizzano la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile nonché dei componenti della "Commissione grandi rischi" (di cui al decreto-legislativo n. 1/2018).

<u>Si ricorda che l'art. 20 del D.Lgs. 1/2018</u> (Codice della protezione civile) dispone, tra l'altro, che tale Commissione è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di <u>relazione tecnica</u>.

Nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 28 febbraio 2023), in relazione alla proposta emendativa in esame la rappresentante del **Governo** ha confermato la sussistenza delle risorse poste a copertura, non avendo osservazioni sull'ulteriore corso dell'emendamento.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'onere è limitato all'autorizzazione di spesa triennale disposta. Tuttavia, tenuto conto che l'autorizzazione di spesa è limitata al triennio 2023-2025, sarebbe utile chiarire se l'esigenza di fornire copertura assicurativa al personale sia effettivamente limitata al medesimo triennio. Inoltre, andrebbe chiarito se l'esigenza di spesa (ossia la fornitura di coperture assicurative) possa essere effettivamente contenuta entro i limiti dello stanziamento oppure se essa, avendo carattere rigido e dunque non modulabile, non risulti riconducibile al limite delle risorse disponibili.

²⁵ Mentre sul saldo netto da finanziare sono state registrate per intero negli esercizi di stanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 5quater provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, concernenti la
stipulazione di polizze assicurative a favore del personale della protezione civile, pari ad euro
23.750 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.
190 del 2014.

In proposito, si rinvia a quanto già osservato in relazione agli articoli 3-*novies*, comma 2, e 4, comma 2-*ter*.

ARTICOLO 5-quinquies

Ammissione a procedure di stabilizzazione di personale a tempo determinato nella Regione Molise

La norma, introdotta dal Senato, prevede che il personale assunto a tempo determinato, ai sensi dell'OPCM 27 dicembre 2002, n. 3260, operante presso il Centro funzionale decentrato del Molise²⁶ e presso la Sala operativa regionale, sia ammesso alle procedure straordinarie di stabilizzazione nei ruoli della regione Molise nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente e previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire (comma 1).

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale, in assenza di relazione tecnica, appare necessaria una conferma del Governo, che l'ammissione alle procedure di stabilizzazione della Regione Molise del personale a tempo determinato indicato dalla disposizione possa effettivamente avvenire, come espressamente previsto dalla norma, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili, a normativa vigente, nell'ambito della medesima Regione.

²⁶ Di cui alla Nota del 4 settembre 2009, prot.n. DPC/PREN/56378.

ARTICOLO 5-sexies

Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234/2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 448, della legge n. 234/2021²⁷ autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive in conseguenza di eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020. La spesa deve essere sostenuta limitatamente ai quei danni per i quali la ricognizione dei fabbisogni è stata completata a cura dei commissari delegati alla gestione dell'evento calamitoso e trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria entro la data in vigore della stessa legge n. 234/2021.

<u>La norma</u>, introdotta dal Senato, integra il testo dell'articolo 1, comma 448, della legge n. 234/2021 sopra descritto.

Le integrazioni stabiliscono:

- l'incremento di 42 milioni di euro delle risorse disponibili per il 2023 che ammonteranno, pertanto, a complessivi 92 milioni di euro. Non sono invece incrementate le risorse già stanziate per gli anni dal 2024 al 2027 che rimangono fissate in 50 milioni annui;
- che l'insieme di tutte le risorse servano non solo, come già previsto a legislazione vigente, per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive in conseguenza di eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, ma anche, in forza delle modifiche in esame, ai medesimi danni occorsi in conseguenza di eventi calamitosi verificatisi nel 2021.

La spesa, come già sopra chiarito, deve essere sostenuta limitatamente ai quei danni per i quali la ricognizione dei fabbisogni è stata completata a cura dei commissari delegati alla gestione dell'evento calamitoso e trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria entro la data di entrata in vigore della legge n. 234/2021 per i danni connessi agli eventi calamitosi del 2019 e 2020 ed entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame per i danni connessi agli eventi calamitosi del 2021.

Agli oneri sopra illustrati, pari a 42 milioni di euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter della legge n. 160/2019 (comma 2).

Nella norma qui richiamata si prevede che le risorse assegnate agli enti locali per finanziare la spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché

²⁷ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

per investimenti di messa in sicurezza di strade, vengano incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di <u>relazione tecnica</u>.

Nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 28 febbraio 2023), in relazione alla proposta emendativa in esame la rappresentante del **Governo** ha confermato la sussistenza delle risorse poste a copertura.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalle norme è pari alla spesa autorizzata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 5sexies provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021²⁸ al fine di includervi anche gli eventi
calamitosi di rilievo nazionale verificatisi nel 2021, pari a 42 milioni di euro per il 2023, mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge n. 160 del
2019. In proposito si ricorda che il citato comma 51-ter ha incrementato di 50 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 le risorse assegnate
agli enti locali, ai sensi del precedente comma 51²⁹, quale contributo per interventi di messa
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, nonché di messa in sicurezza di scuole, edifici
pubblici e strade, che risultano iscritte sul capitolo 7273 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.

Al riguardo si evidenzia che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul predetto capitolo di bilancio risultano disponibili circa 195 milioni di euro per il 2023. Pertanto, preso atto della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, appare tuttavia opportuna una conferma del Governo in merito al fatto che il loro

²⁸ Tale disposizione ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per il rifinanziamento degli interventi di protezione civile, connessi agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e per i quali i Commissari delegati hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni, al fine di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive

²⁹ L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge n. 160 del 2019, ha stanziato risorse pari a 350 milioni di euro per l'anno 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.